



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale

a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 28/05/2026, n. 1218: Offerte anormalmente basse. Verifica dell'anomalia. La visione monofasica di tale subprocedimento contrasta con il principio del risultato. Sono ammesse ulteriori fasi di contraddittorio laddove la SA non abbia risolto tutti i dubbi concernenti l'inattendibilità dell'offerta.

Con il ricorso che la sentenza in commento ha respinto è stato impugnato il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in esito al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, perché tale provvedimento, notificato dopo ben quattro richieste di spiegazioni, contrasterebbe con la disciplina fissata dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici, la quale, nella prospettiva del ricorrente, imporrebbe di formulare un'unica richiesta di giustificazioni, onde assicurare l'affidamento del contratto con la massima tempestività.

Il TAR Veneto rammenta come il c. 2 dell'art. 110 del codice preveda che, in caso di superamento della soglia di anomalia, la stazione appaltante instauri un contraddittorio procedimentale con il concorrente, richiedendo per iscritto la presentazione di spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti entro un termine congruo e ragionevole, comunque non superiore a 15 giorni.

Secondo il TAR Veneto, la disposizione non esclude che l'amministrazione possa reiterare la richiesta di spiegazioni, qualora i chiarimenti resi dall'operatore economico non siano sufficienti a giustificare il prezzo offerto in gara; invero, una rigida visione monofasica del



subprocedimento di verifica dell'anomalia colliderebbe con il principio del risultato, generando un'inammissibile prevalenza del criterio della velocità nell'aggiudicazione del contratto a discapito del criterio della scelta della migliore offerta, (scelta) che, in sede di verifica di anomalia, deve tener conto delle giustificazioni rese dal concorrente nel corso di un effettivo e completo contraddittorio, tale da garantire un adeguato approfondimento istruttorio circa la sostenibilità della proposta.

Il TAR Veneto conclude, sulla scorta degli insegnamenti del massimo organo della giustizia amministrativa, che:

- se è vero che l'art. 110 d.lgs. n. 36/2023, nel solco di quanto già stabilito dall'art. 97 d.lgs. n. 50/2016, ha abbandonato la struttura trifasica del subprocedimento disegnata dagli artt. 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 (cioè articolata in giustificazioni, chiarimenti, contraddittorio), comunque consente alla stazione appaltante di far luogo a ulteriori approfondimenti istruttori successivi alla presentazione delle giustificazioni (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 844/2025; Cons. St., Sez. V, sent. n. 6577/2022);
- nonostante il codice vigente strutturi il subprocedimento in senso monofasico e non più trifasico, non si può approdare all'estremo opposto in cui l'esternazione delle ragioni dell'anomalia dell'offerta avvenga in definitiva solo col provvedimento di esclusione, amputando ogni forma di confronto sui profili ritenuti critici, in spregio dei canoni di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra stazione appaltante e partecipanti alla gara (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 844/2025 cit.; Cons. St., Sez. III, sent. n. 1591/2024; Cons. St., Sez. V, sent. n. 9214/2024);
- la necessità di esperire ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale ricorre sicuramente laddove la stazione appaltante non sia in condizione di risolvere tutti i dubbi in ordine all'attendibilità dell'offerta soggetta a verifica di anomalia (cfr. Cons. St., Sez. V, sent. n. 844/2025 cit.; Cons. St., Sez. V, sent. n. 6577/2022 cit.), in linea con la previsione dell'art. 69, par. 3, dir. n. 2014/24/UE, a tenore del quale, nell'ambito della valutazione dell'anomalia, *"L'amministrazione aggiudicatrice valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello dei prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

di cui al paragrafo 2", inerenti ai profili sostanziali da tenere in considerazione ai fini del vaglio di anomalia.

[Consulta la sentenza](#)